

Documento di consultazione sulle disposizioni della Banca d'Italia in materia di “Obbligazioni bancarie garantite”.



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione pubblica riguarda le proposte di modifica alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di Obbligazioni bancarie garantite (Parte Terza, Capitolo 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013).



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle proposte di modifica alle disposizioni sopra indicate; le modifiche discendono dall'esigenza di attuare le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2162 (c.d. *covered bond directive* - CBD) in materia di emissione di obbligazioni bancarie garantite, contenute nel nuovo Titolo I-bis della legge n. 130 del 1999 (di seguito legge 130/1999); nelle disposizioni attuative sono inoltre definite le scelte di esercizio delle discrezionalità previste dal regolamento (UE) 2019/2160 (c.d. *covered bond regulation* - CBR) in materia di esposizioni nella forma di obbligazioni bancarie garantite, spettanti alla Banca d'Italia in qualità di autorità designata alla supervisione sui programmi di emissione dei *covered bond*. Per maggiori info, clicca [qui](#).



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge alle banche e alle società capogruppo di gruppi bancari, alle altre società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti a gruppi bancari, alle associazioni di categoria e ai soggetti abilitati alla revisione legale dei conti nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione. Per maggiori info, clicca [qui](#).



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito web della Banca d'Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea. Per

maggiori info, clicca [qui](#).



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle disposizioni, che verrà pubblicato sul sito *web* dell'Istituto, ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge. La Banca d'Italia provvederà altresì a pubblicare un “resoconto della consultazione”, salvo che non sussista una ragione di esclusione dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 8 del Provvedimento del 9 luglio 2019 riguardante l'adozione di atti normativi. Per *maggiori info, clicca [qui](#).*

Obiettivi della presente consultazione

Si sottopongono a consultazione pubblica le modifiche alla Parte Terza, Capitolo 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, contenente le disposizioni in materia di obbligazioni bancarie garantite (Circolare 285). Il decreto legislativo n. 190 del 5 novembre 2021 ha apportato modifiche alla legge 130/1999 per dare attuazione nell'ordinamento italiano alle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2162 (c.d. *covered bond directive* - CBD) e dal Regolamento (UE) 2019/2160 (c.d. *covered bond regulation* - CBR), che hanno definito un quadro armonizzato applicabile ai *covered bond* emessi da banche europee. In particolare, le norme europee uniformano l'insieme di attività che possono essere poste a garanzia dei titoli, nonché le caratteristiche che deve presentare la garanzia stessa, e definiscono i requisiti minimi armonizzati (principalmente di copertura e di liquidità) che devono essere rispettati a livello di programma di emissione. La CBD introduce inoltre un regime di vigilanza *ad hoc* sui programmi di emissione, la cui responsabilità è assegnata per l'ordinamento italiano alla Banca d'Italia ⁽¹⁾.

Le modifiche alla Circolare 285 si rendono necessarie per:

1. attuare le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento della CBD, contenute nel Titolo I-bis della legge 130/1999, che attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative con particolare riguardo ai seguenti aspetti: *i*) i criteri per la valutazione degli attivi segregati a beneficio dei portatori delle obbligazioni (c.d. attivi idonei) e le condizioni per l'inclusione tra gli attivi idonei di contratti derivati di copertura (cfr. artt. 7-novies e 7-decies); *ii*) le modalità di calcolo dei requisiti di copertura previsti dall'art. 7-undecies; *iii*) le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni indicate nell'art. 7-terdecies in materia di programmi provvisti di clausole di estensione automatica delle scadenze; *iv*) i requisiti che devono essere rispettati dalla società che viene incaricata dalla banca emittente del controllo sulla regolarità dello svolgimento del programma di emissione (c.d. società di controllo dell'aggregato di copertura, cfr. art. 7-sexiesdecies); *v*) l'informativa al pubblico (cfr. art. 7-septiesdecies); *vi*) le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione dei nuovi programmi di emissione (cfr. art. 7-noviesdecies);
2. definire le scelte di esercizio di due discrezionalità previste dal CBR, che ha modificato l'art. 129 CRR in materia di esposizioni nella forma di *covered bond*, demandate alla Banca d'Italia in qualità di autorità competente per la supervisione dei *covered bond*. Le discrezionalità riguardano: *i*) la possibilità di ricorrere quali controparti dei contratti derivati di copertura inclusi nel *cover pool* anche a banche con *rating* corrispondente alla classe di merito di credito 3 (oltre che 1 e 2); e *ii*) la possibilità di ridurre fino al 2% (rispetto al 5% previsto in via ordinaria) il livello minimo di eccesso di garanzia che devono rispettare i *covered bond* per poter beneficiare del marchio "*European covered bond (premium)*" e del trattamento prudenziale preferenziale previsto dall'art. 129 CRR.

Le modifiche sono accompagnate da un riquadro che illustra le principali scelte compiute, nonché le ragioni e le finalità complessive dell'intervento. Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)).

A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: *i*) le banche e le società capogruppo di gruppi bancari italiani; *ii*) le altre società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti a gruppi

(¹) Cfr. Legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020), art. 26.

bancari; iii) le associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati; iv) le società abilitate alla revisione legale dei conti; v) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e spunti di riflessione sulle modifiche sottoposte a consultazione pubblica.

Analisi di impatto della regolamentazione

In conformità con il [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), il presente documento di consultazione non è accompagnato da un'analisi di impatto della regolamentazione (art. 8, comma 3). In linea generale, infatti, gli interventi proposti attuano conformemente il contenuto delle norme europee e di quelle nazionali di recepimento; nei casi in cui le modifiche proposte specificano aspetti operativi e applicativi del quadro primario, questi sono stati definiti in modo da contenere eventuali costi aggiuntivi in capo agli operatori. In particolare, tali aspetti sono stati determinati: i) in continuità con quanto già previsto dalla Circolare n. 285/2013 per le banche che partecipano a programmi di emissione, oppure ii) attraverso l'estensione al comparto dei *covered bond* di principi e regole già previsti dalla regolamentazione prudenziale e che le banche sono tenute applicare in altri settori della propria operatività. Si citano, a titolo esemplificativo: i criteri previsti per la valutazione del merito di credito delle esposizioni incluse nel *cover pool* e delle garanzie immobiliari, che vengono mutuati dalla disciplina del rischio di credito; le scadenze da considerare ai fini del rispetto del requisito di liquidità, che vengono definite in coerenza con quelle utilizzate per la compilazione della *maturity ladder* per il monitoraggio dell'esposizione al rischio di liquidità⁽²⁾; le previsioni relative al governo e alla gestione dei rischi derivanti dalla partecipazione a programmi di emissione, che declinano con specifico riferimento a questo comparto di operatività i presidi di carattere organizzativo che le banche sono in via generale tenute ad adottare anche per gli altri ambiti di operatività, secondo il modello "*hub and spoke*" previsto dalla Circolare 285 in materia di sistema dei controlli interni⁽³⁾.

Anche per quanto concerne le discrezionalità il cui esercizio è affidato alla Banca d'Italia (cfr. *infra*), queste implicano margini di azione limitati - anche alla luce delle prassi di mercato osservate, ad esempio sul requisito di *overcollateralization* - e/o determinano costi aggiuntivi non significativi o nulli per i soggetti destinatari.

Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento.

Gli indirizzi della Banca d'Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

- ram@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Delle Quattro Fontane 121/123, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it.

In conformità con l'art. 6 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.

In conformità con l'art. 4 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), per agevolare la

⁽²⁾ Ci si riferisce alla *maturity ladder* definita nello schema segnaletico armonizzato COREP.

⁽³⁾ In particolare, l'introduzione di disposizioni in materia di politiche di governo e gestione dei rischi connessi all'operatività in CB - inclusa la fissazione di limiti operativi interni agli attivi cedibili - sarebbe anche bilanciata dall'eliminazione delle soglie regolamentari previgenti.

valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione nonché gli addetti autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento, Banca d'Italia - Servizio Organizzazione -via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, o al seguente indirizzo e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo finale delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6, comma 1, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#). Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle disposizioni verrà pubblicato, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia.

Con l'emanazione del testo finale delle disposizioni oppure entro sessanta giorni dalla stessa, la Banca d'Italia darà conto, con apposito documento, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati ("resoconto della consultazione"). Non sussiste un obbligo per la Banca d'Italia di fornire riscontro puntuale su ogni singolo commento; inoltre il resoconto della consultazione potrà essere redatto anche in forma sintetica. In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'art. 3, comma 4, del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Disposizioni di vigilanza per le banche

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013



Premessa al documento di consultazione

1. Il nuovo quadro europeo e nazionale in materia di obbligazioni bancarie garantite

La direttiva (UE) 2019/2162 (*Covered bond directive* - CBD) e il Regolamento (UE) 2019/2160 (*Covered bond regulation* - CBR) hanno introdotto un quadro regolamentare armonizzato per i *covered bond* (CB) emessi dalle banche europee; l'approccio adottato è di armonizzazione minima e *principle-based*, così da garantire agli Stati membri sufficiente flessibilità nell'adattamento degli schemi nazionali preesistenti ai nuovi requisiti minimi previsti a livello europeo dalla direttiva stessa. I *covered bond* che risultano conformi alla CBD possono essere commercializzati con il marchio "obbligazione garantita europea", mentre quelli che – oltre a risultare conformi alla CBD – rispettano anche i requisiti previsti nell'art. 129 CRR, come modificato dal CBR (cfr. *infra*), possono essere commercializzati con il marchio "obbligazione garantita europea (premium)".

L'attuazione della nuova disciplina europea in materia di CB nell'ordinamento nazionale è stata realizzata mediante l'adozione del decreto legislativo n. 190 del 5 novembre 2021, che ha emendato la legge 130/1999 introducendo il nuovo Titolo I-bis. Con le presenti modifiche alla disciplina delle obbligazioni bancarie garantite contenuta nella Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 3 (Circolare 285), si dà attuazione alle nuove norme, le quali attribuiscono, tra l'altro, alla Banca d'Italia – autorità designata dal legislatore nazionale per la supervisione dei programmi di emissione di *covered bond* – il compito di definire con le proprie disposizioni alcuni aspetti applicativi della disciplina.

Il decreto legislativo, nel modificare la legge 130/1999, ha confermato le caratteristiche strutturali dei *covered bond*, quali il principio del *dual recourse* riconosciuto agli investitori (ossia la possibilità di rivalersi sia sul patrimonio della banca emittente sia sugli attivi posti a garanzia delle emissioni) (art. 7-*quaterdecies*) e il regime di segregazione degli attivi a garanzia dei CB dalla banca emittente, realizzata attraverso la cessione degli stessi ad uno *special purpose vehicle* (SPV) (art. 7-*octies*). Il decreto legislativo ha al contempo introdotto alcune importanti novità, tra cui la possibilità di includere – al ricorrere di determinate condizioni – tra gli attivi a garanzia anche contratti derivati di copertura (art. 7-*decies*), estendendo alle controparti degli stessi contratti il principio del *dual recourse* (art. 7-*quinqüesdecies*), nonché la possibilità di emettere CB con clausole automatiche di estensione della scadenza al ricorrere delle condizioni di legge (art. 7-*terdecies*).

L'art. 7-*octiesdecies*, in conformità con il quadro europeo, introduce una vigilanza *ad hoc* sui programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la cui responsabilità è, come richiamato, attribuita alla Banca d'Italia, che la esercita sui programmi di emissione effettuati da banche italiane, sia significative sia meno significative. In qualità di autorità di vigilanza sui programmi di emissione, la Banca d'Italia è provvista di poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva; è inoltre dotata di poteri sanzionatori (art. 7-*vicessemel*). L'art. 7-*noviesdecies* prevede in particolare che l'avvio di nuovi programmi di emissione sia sottoposto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia⁽¹⁾. I poteri richiamati sono esercitati dalla Banca d'Italia senza pregiudizio dei poteri di vigilanza prudenziale spettanti alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia stessa rispettivamente sulle banche significative e meno significative, nonché dei poteri spettanti alla Consob ai sensi del TUF. Inoltre, nell'ambito della procedura autorizzativa per l'avvio dei programmi di emissione, per le banche significative la

⁽¹⁾ A tale proposito si ricorda che, prima di questo intervento normativo, la disciplina applicabile prevedeva una soglia patrimoniale minima per l'emissione di obbligazioni bancarie garantite (un livello di fondi propri pari almeno a € 250 milioni e un *total capital ratio* pari almeno al 9%), al di sotto della quale era prevista una valutazione caso per caso, da condurre sulla base di determinati requisiti di solidità, capacità operativa e organizzativi.

Banca d'Italia assicura il coordinamento con la Banca centrale europea quando dall'istruttoria emergono profili rientranti nelle competenze di quest'ultima.

2. Principali modifiche alle Disposizioni di vigilanza per le banche

Si illustrano di seguito le principali modifiche apportate alla Circolare n. 285/2013.

- **Autorizzazione all'avvio di programmi di emissione.** In attuazione dell'art. 7-*noviesdecies*, le modifiche alla Circolare 285 (Parte Terza, Capitolo 3, Sezione II) specificano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione dei nuovi programmi di emissione. L'autorizzazione deve essere richiesta alla Banca d'Italia dalle banche, sia significative sia meno significative, che intendano avviare programmi di emissione. È richiesto che la banca emittente presenti un programma di emissione delle obbligazioni bancarie garantite che dia conto delle caratteristiche strutturali dell'operazione e indichi i soggetti a vario titolo partecipanti; al programma è allegata una relazione in cui la banca espone gli obiettivi perseguiti dal programma, ne attesta la coerenza con la propensione al rischio e la soglia tolleranza al rischio definiti nel RAF e ne descrive gli impatti sulla situazione tecnica propria e del gruppo bancario di appartenenza. Nella relazione sono altresì descritti gli assetti organizzativi che consentono l'adeguata gestione del programma e il rispetto nel continuo dei limiti imposti dalla legge e dalle relative disposizioni attuative (cfr. *infra*). Per i gruppi bancari, in caso di emittente diversa dalla capogruppo, al programma è allegata una lettera a firma del legale rappresentante della capogruppo che attesti la coerenza del programma di emissione e delle valutazioni contenute nella relazione illustrativa con le scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, la compatibilità con le condizioni di equilibrio gestionale delle singole componenti e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di gruppo. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione se, sulla base di queste informazioni, risulti verificata la capacità della banca di assicurare un ordinato svolgimento del programma secondo canoni di sana e prudente gestione e, in definitiva, un adeguato livello di tutela per i portatori di questi strumenti.
- **Requisiti per l'applicazione del trattamento prudenziale preferenziale: esercizio delle discrezionalità nazionali.** Il CBR ha modificato l'art. 129 CRR, che disciplina le condizioni per applicare alle esposizioni nella forma di *covered bond* il trattamento prudenziale preferenziale ai fini dell'applicazione della disciplina sul rischio di credito, e ha introdotto due discrezionalità il cui esercizio spetta alla Banca d'Italia in qualità di autorità di supervisione dei programmi di emissione (cfr. art. 7-*undecies*, comma 3 della legge 130/1999 e art. 129, par. 1-*bis*, lett. c, CRR). Le discrezionalità riguardano in particolare:
 - (i) il livello minimo di copertura (inteso come rapporto tra attivi inclusi nel *cover pool* e obbligazioni emesse) che i CB devono rispettare per poter ottenere un trattamento di favore ai fini del rischio di credito; e
 - (ii) il *rating* minimo richiesto alle banche per potersi qualificare come controparti ammissibili per la stipula di derivati di copertura dell'operazione.

Con riguardo al punto (i), il CRR prevede che il trattamento prudenziale preferenziale si applichi ai CB se, tra l'altro, il valore nominale del *cover pool* supera del 5% il valore nominale delle obbligazioni emesse (cd. *overcollateralization*). Questa percentuale può essere ridotta fino al 2%, purché il valore dell'*overcollateralization* sia calcolato, ad esempio, in modo da tenere conto del rischio sottostante alle attività. Con le presenti disposizioni la discrezionalità non verrebbe esercitata, in quanto: (a) la fissazione di un livello di *overcollateralization* inferiore al 5% avrebbe impatto sostanzialmente

nullo sulle emissioni italiane. Pur in assenza di minimo regolamentare di *overcollateralization*, infatti, il livello di eccesso di garanzia registrato dalle obbligazioni bancarie garantite emesse dalle banche italiane risulta di norma largamente superiore al 5%, sostanzialmente allo scopo di assicurare l'assegnazione di *rating* che renda lo strumento competitivo con quelli emessi dalle altre banche europee; (b) nella valutazione dei programmi, le agenzie di *rating* valutano in particolare la robustezza del quadro regolamentare; di conseguenza ci si attende che il mantenimento di un livello di *overcollateralization* pari al 5% si rifletta positivamente sull'assegnazione del *credit scoring* delle singole emissioni di CB.

Con riguardo al punto (ii), il CRR consente che tra le attività a garanzia dei CB emessi (*cover pool*) possano essere incluse – entro limiti molto stringenti – anche esposizioni verso banche a condizione che queste abbiano un *rating* corrispondente alla classe di merito (*credit quality step* – CQS) 1 e 2. L'art. 129, par. 1 *bis*, lett. c), consente alle autorità designate per la supervisione sulle obbligazioni bancarie garantite di ammettere, sentita l'EBA, l'inclusione di esposizioni nella forma di contratti derivati di copertura stipulati anche con banche aventi *rating* corrispondente al CQS 3 nel caso in cui la possibilità di ricorrere solo a controparti con CQS 1 e 2 determini problemi di concentrazione a livello di Stato membro. Con le presenti disposizioni si intende esercitare la discrezionalità, tenuto conto della sostanziale assenza nel nostro Paese di banche con *rating* equivalente alle classi di merito 1 e 2 (in base ai dati disponibili a dicembre 2022, solo una banca italiana presenta un *rating* corrispondente al CQS 2). Sono stati a questo fine avviati i necessari contatti con l'EBA;

- **Requisiti organizzativi e di gestione dei rischi.** Lo schema operativo previsto per l'emissione di obbligazioni garantite comporta riflessi rilevanti per le banche partecipanti, quali in particolare la destinazione di attivi di elevata qualità al soddisfacimento dei portatori delle obbligazioni garantite (e quindi sottratti agli altri creditori della banca) e l'assunzione di impegni a controllare la qualità e il valore degli attivi ceduti e dei beni eventualmente posti a garanzia degli stessi che andranno reintegrati – ove necessario – per rispettare i requisiti previsti dalla legge. Per contenere i rischi connessi con questo tipo di operatività, la Banca d'Italia ha introdotto nel 2007 dei limiti quantitativi all'ammontare di attivi che possono essere vincolati a garanzia delle emissioni di CB parametrati al livello di capitalizzazione della banca/gruppo emittente. Alla luce dell'introduzione di una disciplina armonizzata a livello europeo, questi limiti verrebbero rimossi. Si ritiene tuttavia centrale assicurare che le banche che decidono di entrare in questo mercato siano consapevoli dei rischi che ciò comporta e siano dotate di presidi organizzativi e di gestione dei rischi adeguati, che consentano lo svolgimento del programma in sicurezza e nel rispetto dei canoni di sana e prudente gestione che devono informare la complessiva operatività aziendale. Nelle disposizioni si prevede quindi che le banche fissino **limiti operativi interni all'ammontare delle attività che possono essere impegnate per la realizzazione dei programmi di CB**. Questi limiti dovranno essere stabiliti nell'ambito di complessive politiche di governo e gestione dei rischi connessi all'operatività in CB e dovranno essere coerenti con gli obiettivi di rischio e le soglie di tolleranza definiti nel RAF (*Risk Appetite Framework*). In questo contesto, gli organi aziendali saranno tenuti quindi a definire specifiche strategie di intervento nel comparto dei CB, che dovranno risultare sostenibili alla luce degli altri limiti prudenziali cui sono soggetta la banca e il gruppo; la coerenza delle scelte strategiche e dei presidi adottati con il complessivo sistema di governo e gestione dei rischi aziendali dovrà essere attestata dai competenti organi aziendali nell'ambito della documentazione da allegare all'istanza autorizzativa (cfr. *supra*).

Da ultimo, ulteriori interventi riguardano:

- i criteri di valutazione dei crediti inclusi nel *cover pool* e delle relative garanzie reali: si prevede che le attività e le relative garanzie reali vengano valutate secondo criteri sufficientemente prudenti e seguendo procedure e processi ben definiti, coerenti quanto già previsto nel CRR e nella Circolare 285 ai fini dell'applicazione del *framework* in materia di rischio di credito;
- i criteri di ammissibilità dei contratti derivati di copertura computabili tra gli attivi idonei, in linea con quanto richiesto dall'art. 7-*decies*: in aggiunta a quanto già rappresentato con riferimento alle controparti ammissibili (cfr. *supra*), le disposizioni chiariscono in quali casi il derivato si considera stipulato “esclusivamente per finalità di copertura” dei rischi insiti nelle attività incluse nel *cover pool* e può pertanto rientrare tra gli attivi idonei. In particolare, le disposizioni specificano che si considerano “di copertura” i derivati così classificati a fini contabili; vi rientrano anche le c.d. coperture naturali e i derivati conclusi tra banca emittente e società cessionaria appartenenti al medesimo gruppo ove la funzione di copertura del derivato risulti in modo inequivoco dalla documentazione contrattuale ad esso afferente (e sia attestata nel programma di emissione), la banca emittente monitori su base continuativa lo strumento di copertura e l'attività/passività coperta, la natura del rischio coperto e l'efficacia della copertura stessa, e il derivato sia escluso dagli attivi idonei quando il rischio coperto cessa di esistere;
- il requisito per la riserva di liquidità previsto dall'art. 7-*duodecies*: le disposizioni specificano le modalità di calcolo del “*deflusso netto cumulativo massimo di liquidità*”. Le disposizioni prevedono che la banca emittente effettui una riconciliazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita attesi nei successivi 180 giorni di calendario, e dei conseguenti sbilanci positivi o negativi. Per ognuna delle 13 fasce di scadenza fissate, la somma progressiva dei singoli sbilanci positivi/negativi precedenti determina uno sbilancio cumulativo, che può assumere segno positivo o negativo. Il flusso netto cumulativo massimo di liquidità sarà rappresentato dallo sbilancio cumulativo negativo di maggiore dimensione registrato nei 180 giorni ⁽²⁾. Per contenere gli oneri connessi all'implementazione del nuovo requisito, le fasce di scadenza residua crescenti corrispondono a quelle già utilizzate dalle banche nell'ambito della disciplina sul rischio di liquidità (c.d. *maturity ladder*);
- l'informativa periodica al pubblico, in base a quanto previsto dall'art. 7-*septiesdecies*: le disposizioni individuano il contenuto minimo e le date di riferimento e invio dell'informativa periodica. Per la definizione del contenuto informativo (composizione dell'aggregato di copertura e caratteristiche delle obbligazioni garantite emesse, nonché informazioni sui principali rischi rilevanti), si è tenuto conto delle prassi già seguite dagli operatori attivi nel comparto: l'obbligo può essere infatti assolto anche attraverso la pubblicazione degli schemi definiti dall'*European Covered Bond Council*, ove contengano le informazioni minime richieste dalle disposizioni;
- i requisiti che devono essere rispettati dal c.d. *asset monitor* (i.e. la società abilitata alla revisione legale dei conti incaricata dalla banca emittente del controllo sulla regolarità dello svolgimento del programma di emissione) e i relativi compiti: le disposizioni, che confermano sostanzialmente quelle vigenti, sono integrate per specificare le modalità d'invio alla Banca d'Italia della relazione annuale sui controlli effettuati, in base a quanto disposto dall'art. 7-*sexiesdecies*;
- adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione, in base a quanto previsto

(²) Sono previste sette fasce giornaliere, per i flussi con scadenza a vista fino a quelli in scadenza a 7 giorni, tre fasce settimanali, rispettivamente da 8 a 14 giorni, da 15 a 21 giorni e da 22 a 30 giorni, e le fasce da 31 giorni a 2 mesi, da 2 a 3 mesi e da 3 a 6 mesi. Ipotizzando che, al giorno della rilevazione, gli sbilanci cumulativi attesi dalla banca siano – per ogni singola fascia – pari a: +3; 0; 0; 0; +2; -1; 0; +10; -20; 0; 0; -15; -10, la banca dovrà detenere un ammontare di riserve liquide pari almeno a 20 (sbilancio cumulativo negativo maggiore registrato per fascia nei 180 giorni).

dall'art. 7-*noviesdecies*: si prevede che l'informazione in merito all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione sia iscritta dalla Banca d'Italia nell'albo indicato all'art. 13 TUB; successivamente, la banca può dar seguito alla prima emissione a valere sul programma, dandone comunicazione alla Banca d'Italia entro 10 giorni.

3. Disciplina transitoria

Il decreto legislativo n. 190/2021 che ha modificato la legge 130/1999 prevede che il nuovo quadro normativo si applichi alle obbligazioni bancarie garantite emesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative. Qualora le obbligazioni emesse successivamente a tale data siano incluse in programmi di emissione anteriori, le nuove emissioni non sono soggette alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

Per assicurare una ordinata transizione al nuovo regime, si propone che le banche che intendono emettere nuove obbligazioni a valere su programmi già in essere ne diano comunicazione alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima di procedere all'emissione.

Al fine di poter commercializzare anche i nuovi titoli emessi a valere su programmi già in essere utilizzando il marchio "obbligazione garantita europea" o "obbligazione garantita europea premium", alla comunicazione andrebbe allegata una specifica attestazione, da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo di controllo, unitamente ad un parere della società di controllo dell'aggregato di copertura, che confermi il rispetto dei requisiti previsti dal nuovo *framework* come attuato dalle presenti disposizioni.

Parte Terza - Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

PARTE TERZA

Capitolo 3

OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

Capitolo 3

OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Titolo I-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 190, ha modificato la disciplina in materia di obbligazioni bancarie garantite da specifiche attività (*covered bond*) per recepire la Direttiva (UE) 2019/2162 e dare attuazione al Regolamento (UE) 2019/2160, che introducono una disciplina armonizzata di questi strumenti e uno specifico regime di supervisione sui programmi di emissione, la cui responsabilità è attribuita alla Banca d'Italia.

Nel presente Capitolo sono dettate le disposizioni attuative di quanto previsto dal Titolo I-*bis* della legge e dalle richiamate norme europee.

La Sezione II disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, da parte della Banca d'Italia, all'avvio dei programmi di emissione. Le disposizioni definiscono, in particolare, il contenuto del programma di emissione che le banche devono allegare all'istanza di autorizzazione e i criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene nella valutazione dell'istanza stessa. Particolare attenzione è prestata alla capacità organizzativa e tecnica della banca di assicurare il corretto svolgimento del programma per la sua durata e alla coerenza dello stesso con le strategie e le politiche aziendali e con i canoni di sana e prudente gestione.

La Sezione III disciplina le caratteristiche strutturali dei programmi di emissione, i requisiti di copertura e liquidità il cui rispetto è previsto dalla legge, nonché le condizioni per l'attribuzione del marchio europeo.

La Sezione IV detta specifiche indicazioni di carattere organizzativo per le banche che prendono parte alle operazioni, in considerazione della complessità operativa e giuridica delle stesse. Un ruolo centrale è assunto dagli organi aziendali e dalle funzioni aziendali di controllo, che devono attentamente valutare i rischi connessi ai programmi di emissione, tenendo conto della complessità delle operazioni e delle implicazioni che le stesse comportano sulla situazione tecnica della banca e sul sistema dei controlli interni.

La Sezione V prevede specifici obblighi di informativa agli investitori.

Infine, la Sezione VI specifica i poteri di vigilanza informativa e ispettiva spettanti alla Banca d'Italia in qualità di autorità competente per la supervisione dei programmi di emissione.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dal regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite;
- dal Titolo I-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 190;
- dalle disposizioni del Titolo III, Capi I e II, del TUB, come richiamate dall’art. 7-*octiesdecies*, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in quanto compatibili;
- dall’art. 7 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 53.

Vengono inoltre in rilievo:

- la direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni bancarie garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE;
- la CRD.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*legge*”, la legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni;
- “*obbligazioni bancarie garantite*”, le obbligazioni bancarie emesse ai sensi del Titolo I-*bis* della legge;
- “*banca emittente*”, la banca che emette le obbligazioni bancarie garantite;
- “*banca cedente*”, la banca –anche diversa dalla banca emittente – che cede attività alla società cessionaria ai sensi dell’art. 7-*sexies* della legge;
- “*banca finanziatrice*”, la banca che eroga il finanziamento subordinato alla società cessionaria ai sensi dell’art. 7-*sexies* della legge;
- “*finanziamento subordinato*”, il finanziamento alla società cessionaria, concesso dalla banca cedente o da altra banca, finalizzato all’acquisto di attivi idonei e subordinato nel rimborso al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, delle controparti dei contratti derivati di copertura dei rischi e dei contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell’operazione, ai sensi dell’art. 7-*sexies* della legge;
- “*società cessionaria*”, la società che, ai sensi dell’art. 7-*septies* della legge, ha per oggetto esclusivo l’acquisto di crediti e titoli, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;
- “*attivi idonei*”, le attività (crediti e titoli) individuate dall’art. 7-*novies* della legge.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane e alle società capogruppo di gruppi bancari italiani.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'avvio del programma di emissione oggetto di istanza* (Sezione II, par. 3.3; termine: 120 giorni);
- *revoca dell'autorizzazione ad emettere obbligazioni bancarie garantite* (Sezione II, par. 4; termine: 120 giorni)

SEZIONE II

**AUTORIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE
GARANTITE**

1. Disposizioni di carattere generale

L'art. 7-*noviesdecies* della legge prevede che l'avvio di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di banche aventi sede legale in Italia sia soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia (1).

Le disposizioni della presente Sezione disciplinano, in attuazione dell'articolo citato, le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'avvio del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite, il contenuto del programma di emissione da presentare unitamente all'istanza, la procedura di autorizzazione e i casi di revoca della stessa.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'avvio di un programma di emissione quando risulti assicurato il rispetto delle condizioni e delle finalità previste dalla legge (2). A tale fine, sono valutati:

- a) la definizione di un programma di emissione delle obbligazioni bancarie garantite;
- b) l'adozione di politiche, processi e metodologie, inclusi quelli relativi all'approvazione, alla modifica, al rinnovo e al rifinanziamento dei prestiti compresi nell'aggregato di copertura, adeguati per assicurare l'ordinato svolgimento dell'operazione;
- c) il possesso, da parte del personale responsabile dell'amministrazione e dei controlli del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite, di adeguate qualifiche e competenze;
- d) il rispetto delle condizioni previste dal Titolo I-*bis* della legge e dalle disposizioni di cui al presente Capitolo.

Tenuto conto della complessità operativa e giuridica delle operazioni, dei riflessi che queste possono avere sugli equilibri economico-patrimoniali della banca emittente e, se del caso, delle altre banche partecipanti all'operazione, e considerate le esigenze di tutela degli obbligazionisti garantiti e, più in generale, dei creditori della banca, nella valutazione dei programmi la Banca d'Italia presta particolare attenzione alla coerenza del programma presentato con le strategie e le politiche della banca stessa e alla sua capacità di assicurarne nel continuo il corretto svolgimento nel rispetto delle condizioni previste dal Titolo I-*bis* della legge e secondo canoni di sana e prudente gestione. A questo fine la Banca d'Italia tiene conto del complessivo assetto organizzativo e della situazione tecnica della banca come risultante dal complesso delle informazioni di vigilanza a propria disposizione (cfr. *infra*, par. 3.2.).

(1) L'autorizzazione non è richiesta per le singole emissioni a valere su un programma di emissione autorizzato ai sensi delle presenti disposizioni.

(2) Come previsto dall'art. 7-*octiesdecies*, comma 1, la Banca d'Italia vigila sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite, al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle banche emittenti, la stabilità del mercato e la tutela dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite. La vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite è esercitata senza pregiudizio dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal TUB e alla Banca d'Italia e alla Consob dal TUF per le finalità ivi previste, nonché della ripartizione di competenze di vigilanza prudenziale attribuite rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea ai sensi del RMVU.

Nell'ambito della procedura autorizzativa, per le banche significative, la Banca d'Italia assicura il coordinamento con la Banca centrale europea quando dall'istruttoria emergono profili rientranti nelle competenze di quest'ultima.

2. Programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite

L'organo di amministrazione della banca che intende emettere obbligazioni bancarie garantite predispone il programma di emissione secondo quanto specificato nel paragrafo 2.1. e allega la relazione di cui al paragrafo 2.2. Il programma e la relazione sono approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica, sulla base del parere dell'organo con funzione di controllo e di apposite relazioni delle funzioni aziendali di controllo (3).

2.1. Caratteristiche del programma

Il programma include almeno le seguenti informazioni:

— caratteristiche strutturali dell'operazione. In particolare, il programma:

- i) descrive la natura e l'ammontare degli attivi idonei oggetto di cessione da includere nel patrimonio separato nel corso della durata del programma e, nel caso di attivi assistiti da garanzia reale, il rispetto di quanto previsto dalla Sezione III;
- ii) indica l'eventuale ricorso a contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nelle attività incluse nel patrimonio separato (di seguito derivati di copertura), con indicazione della controparte, del funzionamento dei meccanismi di copertura e di adeguamento dei margini di garanzia, ove previsti; nel caso di derivati di copertura inclusi tra gli attivi idonei, il programma attesta il rispetto di quanto previsto dalla Sezione III;
- iii) attesta il rispetto dei livelli di copertura previsti dall'art. 7-undecies della legge, calcolati in conformità con quanto previsto dalla Sezione III, nonché – nel caso la banca intenda commercializzare le obbligazioni emesse a valere sul programma oggetto di autorizzazione come “obbligazione garantita europea (premium)” – il rispetto del livello minimo di eccesso di garanzia previsto dall'art. 129, par. 3 bis CRR, calcolato in maniera conforme alla Sezione III; il programma indica altresì le modalità attraverso le quali il rispetto dei requisiti è assicurato nel continuo e per la durata complessiva del programma e le conseguenze, previste negli accordi contrattuali che disciplinano l'operazione, in caso di eventuali violazioni;
- iv) attesta il rispetto del requisito per la riserva di liquidità previsto dall'art. 7-duodecies, calcolato in maniera conforme alla Sezione III;
- v) indica l'eventuale adozione di meccanismi di estensione automatica delle scadenze delle obbligazioni bancarie garantite, in conformità con quanto previsto dall'articolo 7-terdecies della legge, con indicazione delle condizioni e delle modalità per la loro

(3) Nel caso in cui la banca emittente sia diversa dalla capogruppo, il programma di emissione e la relazione sono trasmessi unitamente ad una lettera a firma del legale rappresentante della capogruppo che attesti la coerenza del programma di emissione e delle valutazioni contenute nella relazione illustrativa con le scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, la compatibilità con le condizioni di equilibrio gestionale delle singole componenti, l'adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di gruppo in conformità con quanto previsto alla Sez. IV, par. 1.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione II – Autorizzazione dei programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

attivazione, nonché degli effetti dell'estensione delle scadenze sulla capacità della banca di rispettare il requisito per la riserva di liquidità secondo quanto previsto dall'art. 7-*duodecies*, comma 4;

- vi) descrive le caratteristiche delle obbligazioni da emettere nell'ambito del programma e le categorie di investitori a cui si rivolge;
- informazioni sulle banche cedenti (se diverse dall'emittente), con indicazione, per ciascuna, dell'appartenenza o meno al medesimo gruppo della banca emittente, natura e ammontare degli attivi idonei ceduti, eventuali ulteriori funzioni o attività dalle stesse svolte nell'ambito dell'operazione;
- la società di controllo dell'aggregato di copertura incaricata ai sensi dell'articolo 7-*sexiesdecies* della legge (cfr. Sezione IV) ed eventuali altri soggetti coinvolti nel programma di emissione (ad es. banca depositaria, *calculation agent*) con indicazione del ruolo e delle responsabilità spettanti a ciascuno di essi.

2.2. Relazione sui profili tecnico-patrimoniali e sugli assetti organizzativi per la gestione del programma

Al programma è allegata una relazione nella quale la banca:

- espone gli obiettivi perseguiti dal programma, identifica i rischi ad esso connessi e ne fornisce l'inquadramento nell'ambito degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi della banca e, nel caso di un gruppo bancario, a livello consolidato. In particolare, la relazione attesta la coerenza del programma con la propensione al rischio e la soglia tolleranza al rischio della banca – e, nel caso di un gruppo bancario, a livello consolidato – definite nel RAF, in chiave attuale e prospettica, nonché il rispetto dei limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei adottati dalla banca ai sensi della Sezione IV (4) all'avvio dell'operazione e la capacità della banca di rispettarli per la durata della stessa;
- evidenzia l'impatto del programma di emissione sugli equilibri tecnico-patrimoniali dell'emittente (5), tenuto conto della necessità di rispettare – in fase di avvio dell'operazione e per la durata del programma – i requisiti previsti dalla legge, come attuati dalle presenti disposizioni, nonché, nel caso di obbligazioni bancarie garantite che si intende commercializzare con il marchio “obbligazione garantita europea (premium)”, il requisito previsto dall'art. 129, par. 3 *bis*, CRR;
- descrive:
 - i) gli assetti organizzativi e di controllo, con indicazione quali-quantitativa del personale addetto alla gestione dei programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite e i compiti affidati alle funzioni di controllo e alla società di controllo dell'aggregato di copertura, in conformità con quanto previsto dalla Sezione IV;
 - ii) il processo di gestione dei rischi connessi all'operatività in obbligazioni bancarie garantite; le procedure per la valutazione e il monitoraggio degli attivi idonei e delle garanzie incluse nell'aggregato di copertura, nonché per l'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti compresi nel patrimonio separato; i presidi

(4) In particolare, nel caso di: i) banca cedente diversa dall'emittente, ii) pluralità di banche cedenti appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente, iii) banca emittente diversa dalla società capogruppo del gruppo bancario, le informazioni sono rese in relazione alla banca emittente, a ciascuna banca cedente nonché a livello consolidato di gruppo.

(5) Cfr. nota 4.

organizzativi adottati per assicurare l'ordinato svolgimento del programma di emissione anche in caso di insolvenza o risoluzione, secondo quanto previsto dalle Sezioni III e IV.

3. Procedura autorizzativa

3.1. Presentazione della domanda

Le banche che intendono avviare un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite presentano istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia. L'istanza è presentata dalla banca emittente, a firma del suo legale rappresentate, tramite posta elettronica certificata. Alla domanda sono allegati:

- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica con cui è stato approvato l'avvio del programma di emissione unitamente al parere dell'organo con funzione di controllo e delle apposite relazioni delle funzioni aziendali di controllo (6);
- il programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite (con relazione allegata), redatto secondo le indicazioni di cui al paragrafo 2;
- l'attestazione della società di revisione sull'idoneità dei criteri di determinazione del prezzo di cessione in conformità con la Sezione IV.

3.2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia valuta la documentazione presentata e rilascia l'autorizzazione all'avvio del programma di emissione quando dalla verifica delle condizioni di cui al paragrafo 1 risulti assicurato il rispetto delle finalità previste dall'art. 7-*octiesdecies* della legge.

Considerata l'elevata complessità operativa e giuridica connessa all'avvio di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la Banca d'Italia valuta con particolare attenzione:

- l'adeguatezza degli assetti organizzativi, anche in termini di risorse tecniche e qualità del personale addetto, e delle politiche di governo e dei processi di gestione dei rischi connessi al programma di emissione, che devono risultare coerenti con le dimensioni, la complessità operativa e l'esposizione al rischio della banca e del gruppo, l'operatività nel comparto e le specifiche caratteristiche del programma di emissione per assicurarne l'ordinato svolgimento nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalle presenti disposizioni (cfr. Sezioni III e IV);
- la sostenibilità del programma di emissione e la sua idoneità ad assicurare l'ordinato e sicuro svolgimento dell'operazione e la tutela degli investitori, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni, e secondo canoni di sana e prudente gestione. In tale ambito, la Banca d'Italia verifica che le previsioni formulate con riguardo alla realizzazione del programma e ai relativi impatti sulla situazione tecnica della banca e del gruppo siano coerenti con gli obiettivi di rischio definiti dalla banca emittente (e, ove presenti, dalle altre banche

(6) Nel caso di banca emittente diversa dalla capogruppo, è inclusa la lettera a firma del legale rappresentante della capogruppo che attesti la coerenza del programma di emissione e delle valutazioni contenute nella relazione illustrativa con le scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, la compatibilità con le condizioni di equilibrio gestionale delle singole componenti, l'adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di gruppo.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione II – Autorizzazione dei programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

cedenti) e a livello di gruppo nell'ambito del RAF, con particolare riguardo ai profili relativi al rischio di liquidità, attività vincolate e NPL *ratio*.

Ai fini di queste valutazioni, la Banca d'Italia tiene conto del complessivo assetto organizzativo e della situazione tecnica come risultante dal complesso delle informazioni di vigilanza a propria disposizione. Per le banche significative la Banca d'Italia assicura ove opportuno il coordinamento con la Banca centrale europea, per i profili di competenza di quest'ultima.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti rispetto alla documentazione indicata al paragrafo 3.1., nonché disporre accessi ispettivi per integrare e verificare le informazioni fornite. Se ritenuto opportuno, la Banca d'Italia può chiedere dati e informazioni integrativi anche alle altre banche partecipanti all'operazione in qualità di cedenti.

La Banca d'Italia può altresì chiedere di adottare gli interventi di modifica al programma di emissione necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni o fornire indicazioni specifiche in sede di rilascio dell'autorizzazione.

3.3. Conclusione del procedimento e adempimenti successivi

La Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata di tutta la documentazione.

La Banca d'Italia iscrive l'informazione relativa all'autorizzazione all'avvio del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite nell'albo indicato all'art. 13 TUB.

La banca può effettuare la prima emissione a valere sul programma dopo l'iscrizione nell'albo di cui sopra e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia entro 10 giorni dall'emissione.

4. Revoca dell'autorizzazione

Fermo restando quanto previsto dalla Sezione VI, paragrafo 4, l'autorizzazione è revocata:

- quando vengono meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;
- se l'autorizzazione è stata ottenuta o rilasciata presentando false dichiarazioni o con qualsiasi mezzo irregolare;
- se la banca rinuncia espressamente a attuare il programma di emissione autorizzato.

In caso di revoca dell'autorizzazione, la Banca d'Italia, senza ulteriori formalità, cancella dall'albo di cui all'art. 13 TUB l'informazione relativa all'autorizzazione all'avvio del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

SEZIONE III

REQUISITI DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GRANTITE E MARCHIO

1. Attivi idonei

Nell'ambito delle emissioni di obbligazioni bancarie garantite possono essere costituiti in patrimonio separato unicamente gli attivi idonei ai sensi dell'art. 7-novies della legge.

1.1. Criteri di valutazione

Per le attività ammissibili originate dalla banca emittente, quest'ultima si attiene a quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A.

Per le attività ammissibili assistite da garanzie reali, ai fini del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 7-novies, comma 2, lett. a), della legge la banca applica le procedure, i processi e i criteri di valutazione dalla stessa adottati per il riconoscimento a fini prudenziali delle garanzie reali come tecnica di attenuazione del rischio di credito (1). Per la valutazione del valore di mercato degli immobili, sia residenziali sia non residenziali, su cui grava ipoteca in relazione ai crediti ceduti, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle regole prudenziali richiamate, la banca applica in particolare altresì quanto previsto dal par. 2.2 “*Valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni*”(2) della Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A.

Per le attività ammissibili non originate dalla banca emittente, in conformità a quanto previsto dall'art. 7-novies, comma 2, lettera c), della legge, la banca effettua la valutazione del merito di credito dei debitori prima della cessione oppure verifica che i criteri di valutazione del merito di credito adottati dal soggetto che ha originato le attività siano conformi a quanto previsto nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A (3). Il requisito di cui all'art. 7-novies, comma 2, lett. c), della legge si intende rispettato:

- nel caso di attivi originati da soggetti appartenenti al gruppo bancario della banca emittente, se il soggetto applica per la valutazione del merito di credito le politiche e le procedure definite a livello di gruppo;
- nel caso di attività ammissibili acquisite dall'emittente nell'ambito di operazioni che siano già state oggetto di autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza, se nell'ambito delle attività di *due diligence* condotte per la realizzazione di tali operazioni la banca emittente ha effettuato la valutazione del merito di credito dei debitori ceduti oppure ha valutato la coerenza delle politiche e delle procedure di valutazione del merito di credito del cedente nell'ambito dell'operazione e ciò risulta da apposite attestazioni da parte dell'organo con funzione di gestione della banca emittente.

Resta fermo quanto previsto dal secondo capoverso per la valutazione e il monitoraggio delle garanzie reali che assistono le attività ammissibili.

1.2. Contratti derivati

(1) Nel caso di attivi assistiti da ipoteca la banca assicura inoltre che la cessione avvenga successivamente al decorso dei termini per la revocatoria della costituzione dell'ipoteca, come richiesto dall'art. 7-novies, comma 2, lett. b) della legge.

(2) La stima del valore di mercato di immobili – sia residenziali che non residenziali – e navi posti a garanzia degli attivi ceduti va effettuata con frequenza almeno annuale.

(3) Cfr. inoltre Orientamenti dell'EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (*Guidelines on loan origination and monitoring*, EBA/GL/2020/06).

I contratti derivati sono considerati attivi idonei quando sono stipulati con banche provviste di *rating* corrispondente almeno alla classe di merito 3 e risultano rispettate le altre condizioni previste all'art. 7-*decies* della legge. In particolare, la condizione di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 7-*decies* si ritiene rispettata nei seguenti casi:

- contratti derivati di copertura ai sensi dei principi contabili applicabili dalla banca emittente;
- contratti derivati che rappresentano “coperture naturali” (4), a condizione che i) la funzione di copertura del derivato risulti in modo inequivoco dalla documentazione contrattuale ad esso afferente e sia attestata nel programma di emissione; ii) la banca emittente monitori su base continuativa lo strumento di copertura e l'attività/passività coperta, la natura del rischio coperto e l'efficacia della copertura stessa; iii) il derivato sia escluso dagli attivi idonei quando il rischio coperto cessa di esistere.

La condizione di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 7-*decies* si ritiene altresì rispettata nel caso di derivati di copertura stipulati tra banca emittente e società cessionaria appartenenti al medesimo gruppo bancario al ricorrere dei requisiti previsti ai romanini i), ii) e iii) del precedente alinea.

I derivati considerati attivi idonei sono inclusi nel calcolo del requisito di copertura basato sul valore attuale netto e di quello di copertura degli interessi secondo quanto previsto dall'art. 7-*undecies*, comma 1, lettere b) e c).

1.3. Integrazione degli attivi idonei

L'integrazione delle attività cedute, successivamente alla cessione iniziale, avviene mediante la cessione di ulteriori attivi idonei (5). La delibera di cessione di attivi integrativi è adottata dall'organo con funzione di gestione della banca emittente o della banca cedente se diversa dall'emittente (6) sulla base di una relazione redatta dalle funzioni di controllo dei rischi attestante il rispetto dei limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei (cfr. Sezione IV) e la coerenza con i limiti fissati nel RAF.

L'integrazione è consentita al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di copertura e/o di liquidità previsti rispettivamente dagli articoli 7-*undecies* e 7-*duodecies* della legge ovvero dei requisiti di copertura stabiliti in via contrattuale, nel caso di *overcollateralization*, nonché per mantenere il rispetto dei limiti previsti all'articolo 129 CRR, incluso il limite minimo di eccesso di garanzia di cui all'articolo 129, paragrafo 3 *bis* CRR per i programmi che beneficiano del marchio “obbligazione garantita europea (premium)”.

Con specifico riferimento ai livelli massimi di *loan to value* previsti dall'art. 129 CRR come requisito di idoneità dei crediti ipotecari che possono essere ceduti, in caso di eccezionale superamento degli stessi deve essere adottata una delle seguenti misure alternative: (i) i crediti non idonei sono esclusi dal *cover pool* e, se necessario per assicurare il rispetto del requisito di copertura (e/o il limite minimo di eccesso di garanzia), sostituiti con altri attivi idonei; (ii) la quota di finanziamento computabile è ridotta in misura tale da ricondurre il *loan to value* nel massimo consentito.

(4) Per coperture naturali si intende il ricorso a derivati connessi gestionalmente con attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico.

(5) Ai fini del presente paragrafo, non costituisce integrazione l'ulteriore costituzione in patrimonio separato di attivi idonei effettuata nell'ambito di programmi predefiniti che prevedono l'emissione obbligazioni bancarie garantite a diverse scadenze o nel corso di un determinato periodo di tempo.

(6) Nel caso in cui la società cedente/emittente sia diversa dalla capogruppo, la delibera è accompagnata da lettera a firma del legale rappresentate della società che attesti la coerenza dell'operazione con le politiche del gruppo nel suo complesso.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione III – Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite e marchio

La sostituzione di attivi idonei, inclusi nel patrimonio separato della cessionaria, con altri della stessa specie originati dalla banca cedente è consentita purché tale facoltà sia espressamente prevista nel programma e nel prospetto di emissione, che in tal caso individuano i casi in cui la sostituzione è ammessa, assicurano adeguata informativa al mercato, se del caso prevedono congrui limiti quantitativi alla sostituzione.

I contratti stipulati dalle banche in relazione all'emissione di obbligazioni bancarie garantite e i documenti informativi che accompagnano le stesse obbligazioni danno espressamente atto che l'integrazione degli attivi ceduti non è consentita fuori dei casi stabiliti dalle presenti disposizioni.

2. Requisiti di copertura

Per l'intera durata del programma di emissione la banca emittente assicura in via continuativa il rispetto dei requisiti di copertura previsti all'art. 7-undecies, comma 1, lettere a), b) e c), della legge, calcolati rispettivamente con riferimento al valore nominale degli attivi idonei e delle obbligazioni in essere, al valore attuale netto degli attivi idonei e delle obbligazioni bancarie garantite in essere e agli interessi e ai proventi generati dalle attività facenti parte del patrimonio separato e agli interessi e ai costi dovuti sulle obbligazioni in essere. Nei requisiti di cui alle lettere b) e c) si tiene conto degli eventuali contratti derivati di copertura.

In base a quanto previsto dall'art. 7-undecies, comma 2, lett. c), della legge le attività facenti parte della riserva di liquidità contribuiscono al calcolo dei rapporti di copertura a condizione che le attività stesse siano qualificabili come attività ammissibili ai sensi dell'art. 129, paragrafo 1, CRR e che rispettino gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 *bis* a 3 del medesimo articolo. Nel calcolo dei rapporti di copertura, la banca si attiene ai criteri indicati nell'art. 7-undecies, comma 2, della legge. Con specifico riferimento ai costi attesi di manutenzione e gestione in caso di liquidazione del programma di emissione, qualora la banca intenda calcolarli in misura forfettaria in base a quanto previsto dall'art. 7-undecies, comma 2, lett. b), della legge, i criteri per il calcolo sono chiaramente definiti.

3. Requisito per la riserva di liquidità

Ai sensi dell'art. 7-duodecies, comma 1, della legge, la banca emittente assicura in via continuativa, per l'intera durata del programma, che le attività facenti parte del patrimonio separato includano una riserva di liquidità che sia pari almeno al deflusso netto cumulativo massimo di liquidità dei successivi 180 giorni.

La riserva di liquidità è composta da attività liquide ai sensi del Requisito di Copertura della Liquidità (*Liquidity Coverage Requirement – LCR*) e da esposizioni verso banche che rispettano le condizioni previste dall'art. 7-duodecies, comma 2, lett. b), della legge.

Con riferimento al deflusso netto cumulativo massimo di liquidità, la banca emittente effettua una riconciliazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita attesi nei successivi 180 giorni di calendario, e dei conseguenti sbilanci positivi o negativi. Nella riconciliazione la banca fa riferimento ai flussi - derivanti da scadenze di natura contrattuale - generati, da un lato, dagli attivi ceduti, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria, e, dall'altro, dalle passività connesse con le obbligazioni bancarie garantite emesse e con gli altri costi e oneri connessi all'operazione, tenuto conto anche degli eventuali contratti derivati di copertura.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione III – Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite e marchio

L'attribuzione dei flussi finanziari in entrata e in uscita è effettuata secondo le seguenti fasce di scadenza residua:

- sette fasce giornaliere, per i flussi con scadenza a vista fino a quelli in scadenza a 7 giorni;
- tre fasce settimanali, rispettivamente da 8 a 14 giorni, da 15 a 21 giorni e da 22 a 30 giorni;
- da 31 giorni a 2 mesi;
- da 2 a 3 mesi;
- da 3 a 6 mesi;

Per ogni fascia di scadenza, la somma progressiva dei singoli sbilanci positivi/negativi precedenti determina uno sbilancio cumulativo, che può assumere segno positivo o negativo. Il flusso netto cumulativo massimo di liquidità è quindi rappresentato dallo sbilancio cumulativo negativo di maggiore dimensione registrato nei 180 giorni.

Ai sensi dell'art. 7-*duodecies*, comma 4, della legge, nel caso di programmi che prevedono l'estensione automatica della scadenza delle obbligazioni, il calcolo del deflusso netto cumulativo è basato sulla data ultima di scadenza risultante dall'esercizio dell'estensione.

4. Marchio

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-*viciesbis* della legge, le obbligazioni bancarie garantite emesse da banche italiane ai sensi delle presenti disposizioni sono commercializzate utilizzando il marchio "obbligazione garantita europea".

Le obbligazioni garantite emesse da banche italiane ai sensi delle presenti disposizioni che – in base a quanto previsto dal paragrafo 3-*bis* dell'articolo 129 CRR – rispettano un requisito minimo di eccesso di garanzia pari al 5%, calcolato secondo il criterio del valore nominale in base all'art. 7-*undecies*, comma 1, lettera a) della legge, possono essere commercializzate utilizzando il marchio "obbligazione garantita europea (premium)".

5. Trattamento prudenziale del finanziamento subordinato alla società cessionaria

Per quanto riguarda il finanziamento subordinato alla società cessionaria, qualora lo stesso sia concesso dalla banca che emette le obbligazioni e cede gli attivi, quest'ultima mantiene il medesimo requisito patrimoniale che era tenuta a osservare, prima della cessione, a fronte degli attivi ceduti ("requisito attività cedute").

Lo stesso trattamento prudenziale si applica qualora il finanziamento subordinato sia concesso da una banca diversa da quella emittente e/o cedente ma appartenente al medesimo gruppo bancario di queste.

In tutti gli altri casi, la banca finanziatrice dovrà costituire un requisito patrimoniale pari al maggiore importo tra il "requisito attività cedute" e il requisito risultante dall'applicazione della ponderazione riferibile alla banca emittente e, se diversa, alla banca cedente in base alla metodologia di determinazione dei requisiti patrimoniali adottata dalla banca finanziatrice.

SEZIONE IV

RESPONSABILITA' E CONTROLLI

1. Governo e gestione dei rischi derivanti dalla partecipazione a programmi di emissione (1)

Lo schema operativo previsto per l'emissione di obbligazioni bancarie garantite comporta l'ingresso della banca emittente e, se diversa, di quella cedente in un nuovo mercato, connotato da un elevato grado di innovazione e di complessità operativa e giuridica.

Vengono in rilievo: la sottrazione di attivi di elevata qualità creditizia, destinati in via prioritaria ai portatori delle obbligazioni bancarie garantite; l'assunzione di impegni a controllare la qualità e il valore degli attivi ceduti e dei beni eventualmente posti a garanzia degli stessi nonché, ove necessario, a reintegrare questi attivi per rispettare i requisiti previsti dalla legge a garanzia dei portatori delle obbligazioni e delle controparti in derivati; l'articolazione dei rapporti contrattuali tra banca cedente, banca emittente, banca finanziatrice, società cessionaria; le esigenze di un'adeguata informazione ai sottoscrittori delle obbligazioni e alle controparti in derivati; i flussi informativi nei confronti della Banca d'Italia.

In relazione alla complessità dei profili contrattuali e alle possibili ricadute sui propri assetti tecnici, le banche emittenti e, se diverse, le banche cedenti:

- definiscono politiche di governo dei rischi connessi a questo tipo di operatività e processi per la loro gestione; le politiche e i processi sono formalizzati e integrati nelle strategie aziendali di governo e gestione dei rischi adottate dalla banca e coerenti con quelle di gruppo (cfr. *infra*). Essi sono definiti e approvati dagli organi aziendali, secondo le attribuzioni proprie di ciascuno, in coerenza con quanto specificato dalla Parte I, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II. Le politiche e i processi:
 - i) prevedono che prima dell'approvazione dell'avvio o della partecipazione ad un programma di emissione siano pienamente valutati – anche con il coinvolgimento della funzione di controllo dei rischi e della funzione di *compliance* – la conformità dell'iniziativa con la disciplina applicabile e i rischi derivanti dall'avvio o dall'ampliamento dell'operatività nel comparto;
 - ii) stabiliscono misure idonee ad assicurare nel continuo il rispetto della disciplina applicabile al programma e che i rischi assunti in relazione alla partecipazione a uno o più programmi di emissione siano coerenti con la propensione al rischio e la soglia di tolleranza al rischio definite nel RAF (cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato C); a questo fine, le banche definiscono in particolare limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei – riferiti al complesso delle operazioni della specie ed espressi in percentuale degli attivi idonei totali – a cui intendono attenersi nella partecipazione a programmi di *covered bond* (2); i limiti sono coerenti con gli obiettivi di rischio e le soglie di tolleranza definiti nel RAF e, in particolare a quelli relativi alla gestione del rischio di liquidità (*Liquidity Coverage Requirement* e *Net Stable Funding*

(1) In merito all'identificazione degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, ai quali si fa riferimento nel paragrafo, cfr. Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3.

(2) Nel caso di (i) banca cedente diversa dall'emittente, (ii) pluralità di banche cedenti appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente e (iii) banca emittente diversa dalla capogruppo, le informazioni sono rese in relazione alla banca emittente, ciascuna banca cedente nonché a livello consolidato di gruppo.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione IV – Responsabilità e controlli

Requirement), al livello complessivo di attività vincolate (*encumbered assets*) e di crediti deteriorati (*NPL ratio*); i limiti sono aggiornati per tenere conto dei mutamenti della strategia e dell'operatività della banca;

- iii) definiscono procedure per il monitoraggio dell'andamento delle operazioni, della conformità con la disciplina applicabile e del rispetto dei limiti operativi adottati, nonché gli interventi da attivare nei casi di mancato rispetto dei requisiti previsti o in cui sia necessario ricondurre il livello di rischio entro gli obiettivi di rischio prestabiliti;
 - iv) prevedono flussi informativi periodici agli organi aziendali sull'andamento dell'operazione, l'evoluzione dei principali fattori di rischio, il rispetto degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi adottate e la conformità al quadro vigente;
- dispongono di assetti organizzativi adeguati, anche in termini di dimensionamento qualitativo e quantitativo del personale e di risorse finanziarie disponibili, alle esigenze operative e di gestione dei rischi connessi con questa operatività.

L'organo con funzione di supervisione strategica approva le decisioni connesse alla partecipazione a singole operazioni o a programmi di emissione – in qualità sia di emittente le obbligazioni sia di cedente le attività – sulla base di una attenta valutazione degli obiettivi perseguiti e dei rischi connessi, anche legali e reputazionali, da parte dell'organo con funzione di gestione. Tali valutazioni sono preventivamente sottoposte all'organo con funzione di controllo affinché renda un parere sulla conformità dell'operazione o delle attività descritte nel programma alle previsioni della legge, e delle presenti disposizioni, sull'impatto dell'attività sull'equilibrio economico-patrimoniale della banca, nonché sull'idoneità delle procedure di gestione dei rischi adottate.

Le stesse valutazioni sono effettuate dagli organi della capogruppo delle banche emittenti e di quelle cedenti, avendo attenzione anche ai profili della coerenza con le scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, della compatibilità con le condizioni di equilibrio gestionale delle singole componenti, dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di gruppo.

A supporto delle deliberazioni concernenti la cessione di attivi, tanto nella fase iniziale di una operazione quanto per la successiva integrazione, la banca cedente richiede a una società di revisione l'emissione di un'apposita attestazione che, sulla base del lavoro svolto dal revisore, non emergono elementi che facciano ritenere che i criteri di valutazione applicati per la determinazione del prezzo di cessione degli attivi non siano conformi a quelli che la stessa banca cedente è tenuta ad osservare nella redazione del bilancio d'esercizio. L'attestazione non è richiesta se la cessione è fatta ai valori di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato della banca cedente, su cui sia stato formulato un giudizio senza rilievi da parte della società di revisione. Non è inoltre necessaria l'attestazione qualora eventuali scostamenti tra il valore di iscrizione in bilancio e il prezzo di cessione dipendano esclusivamente dalla naturale dinamica finanziaria degli attivi ceduti e non si riconnettano in alcun modo a variazioni qualitative degli attivi e/o del merito di credito dei debitori ceduti.

L'organo con funzione di gestione assicura che le funzioni aziendali di controllo della banca emittente verifichino, nel rispetto delle attribuzioni di ciascuna, con periodicità almeno semestrale e per ciascuna operazione:

- la qualità e l'integrità degli attivi ceduti a garanzia delle obbligazioni; in particolare che:

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione IV – Responsabilità e controlli

- a) la stima del valore di mercato degli immobili, sia residenziali che non residenziali, su cui grava ipoteca in relazione ai crediti fondiari e ipotecari ceduti, sia effettuata conformemente alla normativa sulla determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito secondo quanto previsto dalla Sezione III;
- b) il rispetto dei livelli di *loan to value* previsti dall'art. 129 CRR come requisito di idoneità dei crediti ipotecari sia verificato al momento della cessione dei finanziamenti nel *cover pool* e, successivamente, in connessione con l'aggiornamento dei valori immobiliari di cui alla precedente lettera a) e con la medesima periodicità; verificano inoltre che, in caso eccezionale di superamento del rapporto di *loan to value*, sia stata adottata una delle misure previste dalla Sezione III;
- il rispetto dei limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei a cui la banca intende attenersi nella realizzazione di programmi di *covered bond*, di cui al presente paragrafo, nonché, in caso di superamento, l'adozione dei necessari interventi correttivi (3);
- il rispetto del rapporto massimo tra le obbligazioni bancarie garantite emesse e gli attivi ceduti a garanzia e del requisito per la riserva di liquidità, secondo quanto previsto dagli articoli 7-*undecies* e 7-*duodecies* della legge e dalla precedente Sezione III;
- l'effettività e l'adeguatezza della copertura dei rischi offerta dai contratti derivati eventualmente stipulati in relazione all'operazione, nonché il rispetto delle condizioni previste dall'art. 7-*decies* della legge e dalla precedente Sezione III;
- l'andamento dei flussi finanziari connessi al programma, anche al fine di identificare tempestivamente il verificarsi delle condizioni per l'estensione automatica della scadenza delle obbligazioni bancarie garantite, ove prevista dal programma;
- la completezza, veridicità e tempestività delle informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi della Sezione V.

Nel caso di banca emittente diversa dalla capogruppo, quest'ultima, nell'ambito dei controlli di gruppo, accerta l'affidabilità delle procedure e dei sistemi di controlli predisposti per effettuare tali verifiche. Al tal fine le loro risultanze sono portate tempestivamente dalla banca emittente a conoscenza della capogruppo.

Gli organi con funzione di gestione delle banche emittenti e della capogruppo, se diversa dall'emittente, assicurano che sia effettuata una valutazione dei profili giuridici dell'attività sulla base di apposite relazioni di esperti legali, contenenti un'approfondita disamina delle strutture e degli schemi contrattuali impiegati, con particolare attenzione alle caratteristiche della garanzia prestata dalla società cessionaria e al complesso dei rapporti intercorrenti tra banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice e società cessionaria.

Devono essere oggetto di attenta valutazione anche gli assetti organizzativi e gestionali della società cessionaria, che devono essere adeguati ai compiti attribuiti alla stessa società. I contratti stipulati dalle banche in relazione all'operazione devono contenere clausole atte ad assicurare un regolare ed efficiente svolgimento delle funzioni da parte della società cessionaria.

(3) In caso di banca cedente diversa dall'emittente, l'organo con funzione di gestione della cedente assicura che le funzioni aziendali di controllo verifichino, nel rispetto delle attribuzioni di ciascuna, con periodicità almeno semestrale e per ciascuna operazione, il rispetto dei limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei a cui la banca intende attenersi nella realizzazione di programmi di *covered bond*, di cui al presente paragrafo, nonché, in caso di superamento, l'adozione dei necessari interventi correttivi. Le risultanze di tali verifiche sono portate a conoscenza dell'emittente e, se diversa, della capogruppo.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione IV – Responsabilità e controlli

Al fine di assicurare che la società cessionaria possa adempiere in modo ordinato e tempestivo gli obblighi discendenti dalla garanzia prestata, le banche emittenti utilizzano tecniche di *asset and liability management* idonee ad assicurare, anche mediante specifici controlli con periodicità almeno semestrale, un tendenziale equilibrio tra le scadenze dei flussi finanziari generati dagli attivi ceduti, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria, e le scadenze dei pagamenti dovuti dalla banca emittente in relazione alle obbligazioni bancarie garantite emesse e agli altri costi e oneri connessi all'operazione (4).

La banca emittente, la banca cedente ed eventualmente il diverso soggetto incaricato del *servicing* degli attivi costituenti il patrimonio separato, assumono impegni contrattuali in modo da poter disporre delle informazioni sulla titolarità e sull'andamento dei rapporti ceduti necessarie per lo svolgimento dei controlli previsti nel presente paragrafo, nonché per l'adempimento degli obblighi segnaletici di vigilanza, ivi inclusi quelli connessi alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi (Centrale dei rischi). La funzione di revisione interna della banca emittente o della capogruppo, nel caso di un gruppo bancario, effettua, almeno ogni 12 mesi, una completa verifica dei controlli svolti, anche avvalendosi delle informazioni ricevute e dei risultati espressi dalla società di controllo dell'aggregato di copertura (cfr. *infra*, par. 2). I risultati di tali verifiche sono portati a conoscenza degli organi aziendali.

2. Società di controllo dell'aggregato di copertura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-*sexiesdecies* della legge, i controlli sulla regolarità dell'operazione, sul rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione III, sull'integrità delle garanzie, sull'informativa agli investitori sono effettuati, altresì, da un soggetto esterno (società di controllo dell'aggregato di copertura o "*asset monitor*") incaricato dalla banca emittente (5).

L'*asset monitor* deve essere una società abilitata alla revisione legale dei conti avente la professionalità necessaria in relazione ai compiti affidati e indipendente rispetto alla banca che conferisce l'incarico e agli altri soggetti partecipanti all'operazione.

Il carattere di indipendenza deve essere inteso come non coincidenza tra la società incaricata delle attività di controllo sull'aggregato di copertura e i soggetti che svolgono la revisione contabile sulla banca emittente e sugli altri partecipanti all'operazione (banca cedente, se diversa dall'emittente, e società cessionaria); esso non viene meno nel caso in cui l'*asset monitor* svolga la revisione contabile per altre società del gruppo diverse da quelle partecipanti all'operazione in qualità di banca cedente o di società cessionaria.

In un'ottica di prevenzione di possibili duplicazioni dei controlli, i contenuti e le modalità dell'attività di *monitoring* possono essere configurati come una verifica da parte della società incaricata sui controlli effettuati dalla banca emittente, nell'ambito di procedure e secondo modalità contrattualmente definite (cd. *agreed upon procedures*).

L'*asset monitor*, nell'ambito delle proprie responsabilità (verifiche sulla regolarità delle operazioni, sul rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione III, sull'integrità della garanzia e

(4) Rileva, inoltre, l'art. 7-*duodecies*, che impone alle banche emittenti di assicurare in via continuativa la presenza - all'interno del patrimonio separato - di attivi liquidi in misura sufficiente per coprire il deflusso netto di liquidità dei successivi 180 giorni (cfr. anche precedente Sezione III).

(5) I controlli dell'*asset monitor* sulla veridicità dell'informativa agli investitori sono da intendersi come verifiche di corrispondenza con le informazioni acquisite nello svolgimento dell'incarico. Le informazioni acquisite a tal fine devono essere preventivamente verificate dalla competente funzione di controllo interno della banca, sotto la responsabilità dell'organo con funzione di gestione.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione IV – Responsabilità e controlli

sull'informativa agli investitori), dovrà improntare la propria attività di controllo a criteri di proporzionalità, estendendo l'area delle verifiche e intensificandone la frequenza in presenza di situazioni di mercato o relative all'emittente suscettibili di incidere sulla regolarità dell'operazione o sulla protezione degli investitori.

In tale contesto, devono comunque essere effettuate verifiche dirette a campione, proporzionate alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione.

I controlli effettuati e i relativi risultati sono oggetto di un'apposita relazione annuale dell'*asset monitor*, indirizzata anche all'organo con funzione di controllo della banca che ha conferito l'incarico e alla capogruppo, nel caso di un gruppo bancario. Copia della relazione è trasmessa contestualmente alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata. Si richiamano gli obblighi posti dagli artt. 52 e 61, co. 5 TUB e dall'art. 7-*sexiesdecies* della legge.

SEZIONE V

OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Obblighi di informativa

Ai sensi dell'art. 7-*septiesdecies* della legge, le banche emittenti pubblicano informazioni periodiche sui programmi di emissione di *covered bond* autorizzati per consentire agli investitori di procedere ad una valutazione informata dei programmi e dei rischi ad essi connessi.

Le informazioni, distinte per programma di emissione, includono almeno:

- valore nominale e valore attuale netto dell'aggregato di copertura e delle obbligazioni bancarie garantite in essere alla data di riferimento;
- elenco dei codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) per ciascuna delle emissioni di obbligazioni bancarie garantite nell'ambito di tale programma, ove attribuito;
- composizione dell'aggregato di copertura distinto per tipologia delle attività e distribuzione geografica; va inoltre indicata la quota percentuale dell'aggregato di copertura rappresentata da ciascuna tipologia;
- le informazioni rilevanti in merito all'esposizione al rischio di mercato, compresi il rischio di tasso di interesse e il rischio di tasso di cambio, al rischio di credito e di liquidità. In tale ambito le informazioni includono almeno:
 - composizione dell'aggregato di copertura e delle obbligazioni bancarie emesse per valuta e per tasso di interesse (fisso/variabile);
 - tipologia e livello di esposizione in contratti derivati di copertura, sia in termini di nozionale sia di costo di sostituzione;
 - percentuale dei prestiti in *default* ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 e in ogni caso la percentuale dei prestiti scaduti da più di novanta giorni;
 - composizione della riserva di liquidità prevista dall'art. 7-*duodecies* della legge;
 - struttura delle scadenze delle attività incluse nell'aggregato di copertura e delle obbligazioni bancarie garantite, secondo gli orizzonti di seguito indicati: da 0 a 1 anno; da 1 a 2 anni; da 2 a 3 anni; da 3 a 4 anni; da 5 a 10 anni; superiore a 10 anni; sono inoltre descritte le condizioni al ricorrere delle quali è prevista l'attivazione delle clausole di estensione automatica della scadenza delle obbligazioni bancarie garantite emesse (*maturity extension triggers*), ove presenti;
- livelli di copertura attuali rispetto ai minimi previsti distinti per requisiti previsti dalla normativa, da accordi contrattuali o adottati volontariamente dalla banca.

La banca emittente pubblica le informazioni sopra indicate sul proprio sito internet con frequenza trimestrale, con riferimento al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Le

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione V – Obblighi di informativa al pubblico

informazioni sono pubblicate entro i termini previsti per l’invio delle segnalazioni prudenziali armonizzate (1).

Di regola l’obbligo di informativa è assolto attraverso la pubblicazione sul sito internet della banca emittente degli schemi definiti dall’*European Covered Bond Council* (c.d. *Harmonised Transparency Template - HTT*), a condizione che contengano almeno le informazioni indicate nella presente Sezione.

(1) Cfr. art. 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

SEZIONE VI

VIGILANZA SULL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 7-*octiesdecies* della legge, la Banca d'Italia è l'autorità nazionale designata all'esercizio della vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di emissione di obbligazioni bancarie garantite dettate dalla legge e dalle presenti disposizioni.

A questo fine, la legge attribuisce alla Banca d'Italia specifici poteri di vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva idonei ad assicurare il rispetto delle regole in materia di emissione di obbligazione bancarie garantite (1).

2. Vigilanza informativa

2.1. Segnalazioni di vigilanza

L'acquisizione di elementi informativi da parte della Banca d'Italia riveste particolare rilievo nell'esercizio della vigilanza sulle emissioni di obbligazioni bancarie garantite. Essa consente alla Banca d'Italia, tra l'altro, di verificare l'osservanza su base continuativa delle previsioni della legge, nonché delle presenti disposizioni, da parte delle banche emittenti e delle banche cedenti e di seguire l'evoluzione della composizione del patrimonio separato.

A tale fine, la Circ. n. 286 contiene gli schemi, unitamente alle relative istruzioni di compilazione, delle segnalazioni richieste dalla Banca d'Italia ai sensi della legge e delle disposizioni del presente Capitolo, nonché la frequenza e i termini per il loro invio. Le istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi sono dettate dalla Circ. n. 154.

2.2 Comunicazioni alla Banca d'Italia

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla Sezione II, la banca emittente comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di apportare modifiche al programma di emissione che abbiano un impatto sul rispetto dei requisiti previsti dalla legge come attuata dalle presenti disposizioni. Alla comunicazione sono allegati il programma di attività aggiornato e la relazione sui profili tecnico-patrimoniali e sugli assetti organizzativi per la gestione del programma aggiornati, con specifica evidenza degli aspetti oggetto di modifica. La banca può procedere alla modifica del programma decorsi 60 dalla comunicazione.

Quando il programma di emissione prevede meccanismi di estensione automatica della garanzia ai sensi dell'art. 7-*terdecies* della legge, la banca emittente informa la Banca d'Italia del realizzarsi delle condizioni per la loro attivazione entro 10 giorni dal loro verificarsi.

(1) Come previsto dall'art. 7-*octiesdecies*, comma 3, della legge restano fermi i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal TUB e dal TUF per le finalità ivi previste, nonché la ripartizione di competenze di vigilanza prudenziale attribuite rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea ai sensi del RMVU.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione VI – Vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite

3. Vigilanza ispettiva

Per le finalità indicate al paragrafo 1, la Banca d'Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso le banche emittenti, le banche cedenti e le società cessionarie.

I soggetti ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti; in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire.

4. Interventi

In esito all'attività di vigilanza svolta, la Banca d'Italia può adottare, ove necessario, misure di intervento atte ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge. A questo fine essa dispone dei poteri previsti dal TUB, in conformità con quanto previsto dall'art. 7-*octiesdecies*, comma 2, della legge. Il contenuto e l'intensità dell'intervento dipendono dalla gravità dell'anomalia riscontrata. La Banca d'Italia può in ogni momento inibire l'attuazione del programma attraverso l'ulteriore emissione di obbligazioni bancarie garantite (anche a valere sulla parte del patrimonio separato ancora disponibile) o attraverso l'ulteriore cessione di attivi idonei se vengono meno i requisiti.

Resta fermo, inoltre, quanto previsto dal TUB e dalla presente Circolare in materia di poteri della Banca d'Italia di interventi correttivi e intervento precoce, ivi compreso il potere di vietare operazioni o restringere attività per finalità di contenimento o riduzione dei rischi.